

Piani di risparmio a lungo termine (Pir). L' Agenzia delle entrate fa il punto sulle regole

È online la [circolare n. 19/E di oggi](#) con cui le Entrate forniscono indicazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Si tratta di una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

Le nuove indicazioni della circolare

La disciplina dei Pir è stata modificata dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Alla luce di queste novità, e dopo aver acquisito tramite consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e Associazioni di categoria, l'Agenzia fa il punto sulle regole da tenere in considerazione, vista anche la complessità tecnica della materia. Tra i [chiarimenti, le Entrate](#) specificano ad esempio che le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per le quote detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). Il

[documento di prassi](#) chiarisce inoltre che il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in **start-up** e in **Pmi innovative** non sono alternativi: possono quindi essere applicati insieme.

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un **regime di non imponibilità** per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e regole, a partire dall'obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. La *ratio* è favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. Attualmente, è possibile costituire "*Pir 3.0*" (Piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020) e "*Pir alternativi*" (dal 19 maggio 2020). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021)

In Archivio

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018,](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L

21/06/2017, n. 96

[Linee guida, pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine](#) – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (link esterno al sito: www.finanze.it)